



**COMUNE DI MONREALE**  
**(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)**

**NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA  
GIOVANILE DEL COMUNE DI MONREALE**

**Approvato con delibera consiliare n. 37 del 03/08/2023**

## **INDICE**

Art. 1 - Istituzione	3
Art. 2 - Autonomia e rapporti con le istituzioni	3
Art. 3 - Finalità e compiti	3
Art. 4 - Adesione	4
Art. 5 - Organi della Consulta Giovanile	4
Art. 6 - Assemblea	4
Art. 7 - Consiglio Direttivo	6
Art. 8 - Presidente	6
Art. 9 - Commissioni di Studio e/o Lavoro	7
Art. 10 - Diritto di informazione	7
Art. 11 - Sede	8
Art. 12 - Mezzi	8
Art. 13 - Dotazione finanziaria	8
Art. 14 - Disposizioni finali	9

## **Art. 1 – Istituzione**

1. E' istituita dal Comune di Monreale, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20.02.1992, la Consulta Giovanile del Comune di Monreale (di seguito "Consulta").

## **Art. 2 - Autonomia e rapporti con le Istituzioni**

1. La Consulta è gestita dai suoi stessi membri ed Organi e persegue le proprie attività ed i propri progetti in maniera libera ed indipendente.

2. La Consulta fa propri i valori della Costituzione Italiana, dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dello Statuto comunale di Monreale. Ogni componente della stessa abbraccia i valori di libertà, democrazia, solidarietà, inclusività che verranno espressi sia nello svolgimento delle funzioni dell'Assemblea e degli Organi che nelle iniziative pubbliche che verranno realizzate.

3. La Consulta collabora con il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e la Giunta, il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari, attraverso: a) pareri non vincolanti (funzione consultiva); b) proposte di deliberazioni (funzione propositiva); c) iniziative e altre attività specifiche previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

4. La Consulta promuove progetti ed iniziative a favore dei giovani tramite confronti con gli Enti del Terzo Settore e le varie realtà presenti nel Comune, nella Regione Siciliana, nella Comunità Europea e nel mondo.

## **Art. 3 - Finalità e compiti**

1. La Consulta è un organo apolitico che ha lo scopo di promuovere iniziative volte al benessere, al progresso sociale e all'espressione delle istanze della fascia giovanile della popolazione di Monreale.

2. Nello specifico, si propone di:

- a) Garantire e stimolare, senza alcuna forma di discriminazione, l'esercizio del diritto alla rappresentanza e alla partecipazione di ogni singolo giovane residente a Monreale;
- b) Essere strumento di conoscenza della realtà giovanile a favore dell'Amministrazione, del Consiglio Comunale e dell'intera Comunità;
- c) Promuovere e realizzare manifestazioni di sensibilizzazione, intrattenimento, dibattito, formazione e promozione culturale, artistica e sportiva nel senso più ampio;
- d) Promuovere dibattiti, ricerche e conferenze per lo sviluppo della realtà giovanile;
- e) Realizzare attività nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità ambientale;
- f) Organizzare viaggi e gemellaggi, servendosi ove possibile delle strutture comunali;
- g) Realizzare iniziative volte a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche e ogni tipo di violenza;
- h) Valorizzare la cultura locale.

i) Presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare inerenti alle tematiche giovanili.

3. La Consulta non ha fini di lucro.

### **Art. 4 - Adesione**

1. Possono aderire alla Consulta tutti i cittadini che, al momento dell'iscrizione, sono residenti nel Comune di Monreale e hanno un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, senza distinzione di sesso, religione, condizioni personali, economiche e sociali.

2. Sono membri di diritto della Consulta i rappresentanti degli studenti di ogni Scuola Superiore esistente sul territorio comunale, che abbiano almeno compiuto i 16 anni di età.

3. La Consulta si costituisce e si rinnova ogni 2 (due) anni, in seguito alla pubblicazione- da parte del Comune di Monreale – di un Avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo.

4. Gli interessati che intendono far parte della Consulta devono presentare istanza di adesione, utilizzando gli appositi moduli allegati all'Avviso.

5. L'adesione alla Consulta di ogni singolo componente va rinnovata ogni 2 (due) anni.

6. Non possono ricoprire cariche all'interno della Consulta il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i componenti delle Consulte di Frazione.

7. L'adesione alla Consulta Giovanile è gratuita, volontaria e non dà diritto ad alcun compenso.

### **Art. 5 - Organi della Consulta Giovanile**

1. Sono Organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Le Commissioni di Studio e/o Lavoro

### **Art. 6 - Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Consulta e dai rappresentanti degli studenti di ogni Scuola Superiore esistente sul territorio comunale.

2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta

3. Spetta all'Assemblea, nella totalità dei suoi componenti:

- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- Deliberare in merito alla eventuale costituzione e composizione delle Commissioni di Lavoro e/o Studio;
- Esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento;
- Deliberare in merito alle proposte di modifica del presente Regolamento, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio comunale;
- Deliberare in merito alle proposte presentate da parte del Presidente, del Consiglio direttivo, delle Commissioni di Studio e/o Lavoro o di almeno 3 componenti dell'Assemblea;
- Esprimere pareri consultivi in merito alle proposte presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dall'Assessore alle Politiche giovanili;
- Deliberare in merito ad eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Deliberare in merito alla decadenza dei membri dell'Assemblea;
- Contribuire all'organizzazione e alla diffusione delle attività della Consulta.

4. L'Assemblea è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche giovanili, che la presiede fino all'elezione del Presidente.

5. L'Assemblea elegge il Presidente e i membri del suo Consiglio Direttivo in un'unica votazione. Ogni componente dell'Assemblea può candidarsi alla carica di Presidente presentando una proposta di Consiglio Direttivo. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e/o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili o del Presidente del Consiglio comunale.

7. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai suoi componenti mediante email con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Nei casi di urgenza, la convocazione, con il relativo elenco degli affari, può avvenire anche con 48 (quarantotto) ore di anticipo.

8. Le convocazioni dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche.

9. L'Ordine del Giorno viene stabilito dal Presidente, tenendo conto di: -comunicazioni del Sindaco, degli Assessori, del Consiglio comunale e/o delle Commissioni consiliari; -richieste provenienti dai componenti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; -richieste provenienti dai Presidenti delle Commissioni di Studio e/o Lavoro – richieste provenienti da giovani cittadini e da soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

10. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può avvenire a distanza di un'ora dalla prima, se sono presenti almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti. Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli e contrari, essa si ritiene non approvata. Le deliberazioni relative alle mozioni di sfiducia e alle modificazioni del Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti

12. Delle riunioni della Consulta deve essere redatto apposito verbale da parte di un impiegato comunale nominato dal Segretario generale.

13. I verbali e le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmessi agli organi di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monreale.

14. La mancata partecipazione non giustificata di un componente dell'Assemblea a 3 (tre) sedute consecutive comporta la decadenza dello stesso. La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

15. Per quanto attiene al funzionamento dell'Assemblea e non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento al "Regolamento interno del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari del Comune di Monreale".

## **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo della Consulta.

2. Il Consiglio Direttivo viene eletto insieme al Presidente, su sua proposta, ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti. Al suo interno viene nominato il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea; e il Segretario, che redige, sottoscrive e trasmette agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, i verbali delle sedute.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono convocate ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta e si considerano valide quando è presente almeno la metà dei componenti dello stesso.

4. Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene assunta a maggioranza semplice.

5. Il Consiglio Direttivo: -coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato; -presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili, al Sindaco ed al Consiglio comunale una relazione annuale sulle attività svolte; -coordina le Commissioni di Studio e/o Lavoro; -raccoglie le proposte e le richieste che arrivano dall'Assemblea; -cura l'esecuzione delle deliberazioni programmatiche dell'Assemblea.

6. Il mandato di ogni componente del Consiglio direttivo può terminare anticipatamente in seguito a dimissioni, ad approvazione di mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea o alla mancata partecipazione non giustificata a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio direttivo decade insieme al Presidente.

## **Art. 8 - Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la Consulta e dura in carica 2 (due) anni.

2. Spetta al Presidente:

- Coadiuvare l'Assessore alle Politiche giovanili nell'espletamento del suo mandato;
- Convocare e presiedere i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Sottoporre al Sindaco, alla Giunta, all'Assessore alle Politiche giovanili, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari, le proposte e le richieste elaborate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- Partecipare, su invito, alle riunioni della Giunta comunale, del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari;
- Relazionare all'Assemblea, per l'approvazione, le proposte ed i progetti elaborati dal Consiglio direttivo;
- Proporre all'Assemblea la costituzione di Commissioni di Studio e/o Lavoro, stabilendone la composizione e gli obiettivi.

3. Il mandato del Presidente può terminare anticipatamente in seguito a dimissioni, ad approvazione di mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea o alla mancata partecipazione non giustificata a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea.

4. In caso di cessazione anticipata da parte del Presidente, il Vicepresidente regge le funzioni di Presidente fino a nuova elezione da parte della Consulta che avviene entro 30 (trenta) giorni.

## **Art. 9 - Commissioni di Studio e/o Lavoro**

1. All'interno della Consulta possono costituirsi "Commissioni di Studio e/o Lavoro" con il compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Ogni singolo partecipante dell'Assemblea può entrare a far parte di una o più Commissioni per la realizzazione di un progetto o un'iniziativa in una particolare area tematica.

3. Alle Commissioni possono partecipare anche i giovani che non sono componenti della Consulta, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni vengono istituite dal Presidente in seguito ad approvazione da parte dell'Assemblea e sono coordinate dal Consiglio direttivo.

5. Ogni Commissione elegge un Presidente, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere consultivo.

6. Le risultanze del lavoro svolto sono poi esaminate e sottoposte a valutazione nelle riunioni dell'Assemblea.

7. Le Commissioni si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per il perseguimento dei propri obiettivi.

## **Art. 10 - Diritto di informazione**

1. La Consulta deve essere informata, con sufficiente anticipo, sull'attività dell'Amministrazione comunale nelle materie che interessano i giovani. Ogni componente ha diritto di accedere alle informazioni e ai provvedimenti relativi.
2. La Consulta ha diritto di proporre progetti con obbligo di risposta motivata da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.
4. La Consulta può, altresì, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche e periodici, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni.

### **Art. 11 - Sede 1.**

1. La sede ufficiale della Consulta è il Municipio. Le riunioni si tengono di norma nella sala del Consiglio Comunale o in alternativa presso altri locali del Municipio. Altra eventuale sede per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente comunicata dal Presidente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche giovanili e/o al Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art. 12 - Mezzi**

1. La Consulta per il suo funzionamento amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, si avvale, tramite il suo Presidente, del personale e delle attrezzature tecniche del Comune.

### **Art. 13 - Dotazione finanziaria**

1. L'Amministrazione, in sede di approvazione del DUP e del bilancio di previsione, stanziava le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti promossi dalla Consulta, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. I fondi servono a finanziare le attività che la Consulta intende svolgere nell'ambito delle proprie funzioni.
3. L'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione della Consulta può avvenire solo in seguito ad approvazione da parte della Giunta comunale.
4. La Consulta può beneficiare di eventuali risorse provenienti da donazioni, sponsorizzazioni, contributi regionali, nazionali o europei.
5. La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.

## **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
2. Dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento della Consulta Giovanile di Monreale abroga il regolamento precedente